SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 3 giugno 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 giugno 2010, n. **79**.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni»;

b) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa».

3. Al comma 4 dell'articolo l del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale,»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».

4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 864):

Presentato dall'on. VANNUCCI il 7 maggio 2008

Assegnato alla IV commissione (Difesa) in sede referente, il 10 luglio 2008 con pareri delle commissioni I e VI.

Assegnato nuovamente alla IV commissione in sede legislativa, il 3 marzo 2010.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa il 9 e 10 marzo 2010; 8, 13 e 14 aprile 2010 e approvato in un testo unificato con gli atti nn. 3244 (BOCCHINO ed altri), 3254 (DI PIETRO ed altri) e 3269-*ter* (CICU ed altri) il 12 maggio 2010.

Senato della Repubblica (2184):

Assegnato alle commissioni riunite 4ª (Difesa) e 6ª (Finanze), in sede deliberante, il 14 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione il 25 maggio 2010 ed approvato il 26 maggio 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1959), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza.

Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 189 del 1959, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.».

— Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 *(Concorso alla difesa militare)*. — 1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'àmbito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa.».

— Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

1. Àmbito di applicazione.

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.

3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.

4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:

a. è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;

b. sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.

b-*bis*) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.».

— Il testo dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989 è il seguente:

«Art. 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.».

10G0102
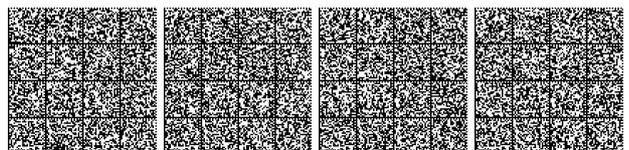
DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010.

Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»; ed in particolare gli articoli 11 e 18;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli enti locali;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 108, comma 1, lettera *a)*, punto 7, che stabilisce che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;

Visti gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo», adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 che:

all'art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l'Autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione;

all'art. 3, lettera *a)*, individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata la necessità di disciplinare, in linea con le vigenti disposizioni, le modalità di impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività marittime sottoposte a tutela del Corpo delle capitanerie di porto, al fine di favorire - ottimizzandone i risultati - un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una migliore prestazione dei servizi resi alla collettività, soprattutto in contesti operativi nei quali è possibile promuovere attività coordinate;

Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dover dettare una disciplina di riferimento per l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione della specifica attitudine professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime organizzazioni;

Tenuto conto dell'esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attività di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attività addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e della necessità di precisare che negli ambiti territoriali di operatività dei predetti accordi e intese si applicano le specifiche procedure e modalità operative in essi concordati;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 6 maggio 2010;

EMANA

la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.

Art. 1.

Generalità

1. Nell'esercizio delle attività connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorità marittime - in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative - possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attività rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art. 2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone fatta richiesta, per il tramite dell'autorità regionale di protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute ai fini dello svolgimento delle suddette attività.

Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorità marittima, d'intesa con la competente Regione/Provincia autonoma, anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le quali, in ambito regionale, è richiesto il supporto del volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite linee guida emanate ai sensi del successivo comma 7.
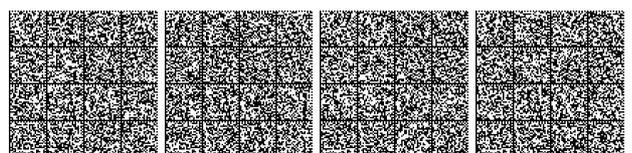
L'impiego delle organizzazioni di volontariato delle quali è stato sancito l'avvalimento è direttamente disposto, sul piano strettamente operativo, dall'Autorità marittima.

2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito, in relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di volontariato producono, unitamente alla richiesta di riconoscimento per il tramite dell'autorità regionale di protezione civile competente, all'Autorità marittima competente per territorio un programma d'impiego che specifichi, tra l'altro, la consistenza numerica e la relativa specializzazione degli appartenenti alle organizzazioni nonché il complesso delle risorse strumentali disponibili in termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e l'ambito di intervento territoriale.

3. Con proprio provvedimento, l'Autorità marittima, sentita la Regione competente, riconosce la capacità dell'organizzazione di volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo.

4. Il riconoscimento della capacità operativa di cui al comma 3 ha un'efficacia limitata alle sole aree funzionali d'impiego che sono proprie dell'organizzazione ed è reso sulla base di un pertinente programma a tal fine predisposto, nell'ambito dei settori d'attività, di cui al successivo art. 2.

5. Il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività marittime determina l'inserimento delle risorse disponibili, offerte e programmate, nelle pianificazioni operative redatte dall'Autorità marittima.

6. Le organizzazioni di volontariato riconosciute operano sotto il coordinamento dell'Autorità marittima per lo svolgimento anche parziale delle attività di cui alle aree funzionali e d'impiego, secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite dalla stessa Autorità, la quale potrà impiegarle anche in attività di sensibilizzazione al rispetto delle regole generali e di divulgazione della cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera, finalizzati a creare una più solida coscienza marinara soprattutto nei più giovani.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, d'intesa con le Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l'individuazione delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato da impiegare per le finalità della presente direttiva, tramite la competente autorità di protezione civile regionale, nonché le modalità di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e dell'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da utilizzare per tali finalità.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, altresì, ciascuno per gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti provvedimenti di carattere tecnico/operativo, per l'attuazione della presente direttiva.

8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attività di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attività addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Negli ambiti territoriali di operatività dei predetti accordi ed intese si applicano le specifiche procedure e modalità operative in essi concordati.

Art. 2.

Aree funzionali d'impiego

1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, inserite nelle pianificazioni operative tra le risorse a disposizione dell'Autorità marittima, svolgono le proprie azioni di supporto nel contesto delle attività complessive predisposte dalle Autorità marittime nelle seguenti aree funzionali d'impiego:

a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attività di tutela ambientale - antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica - demaniale marittima, balneare, etc.);

b) supporto a ricerca e salvataggio in mare;

c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici;

d) telecomunicazioni.

2. Per la sola area funzionale d'impiego di cui alla lettera *b)* del comma 1 - supporto a ricerca e salvataggio - le disposizioni della presente direttiva si applicano - in relazione al disposto dell'art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 - alle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unità operative della Guardia costiera.

Art. 3.

Valutazione dei programmi

1. Le organizzazioni di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla richiesta rivolta all'Autorità marittima competente per territorio, un programma d'impiego contenente gli elementi espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di destinazione d'uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d'impiego, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all'art. l, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui all'art. 2, comma 1, individua:

a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una più immediata, rapida e produttiva azione di supporto;

b) i criteri per l'effettuazione di ispezioni tecniche, da eseguirsi a cura delle Autorità marittime locali;

c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.

Art. 4.

Indirizzi per la redazione dei piani d'intervento

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto stabilisce le linee guida per le Autorità marittime relativamente alle forme e modalità d'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all'Autorità medesima, delineando l'attività operativa.

2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le Autorità marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato; esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuità della partecipazione delle stesse nelle attività di supporto.

3. Le caratteristiche e le modalità d'impiego discendenti dall'applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.

4. Le Autorità marittime locali adottano nei piani d'intervento, localmente redatti, le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalità d'impiego, i limiti numerici del personale volontario impiegato, nonché i tempi in cui si esplica l'attività di collaborazione e supporto.

5. Le Autorità marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle attività di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a migliorare l'effettiva attività svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni per un più efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacità e abilità professionali che possono essere più proficuamente utilizzate.

Art. 5.

Attività di formazione

1. Per assicurare ai volontari adeguati requisiti di competenza e professionalità nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano definiti:

d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi *iter* formativi;

e) i criteri e le modalità delle attività di formazione;

f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo di partecipanti alle attività di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio;

g) i criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialità.

2. Sull'attività formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a svolgere l'attività di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l'esito dei corsi svolti ed il grado di preparazione raggiunta dai discenti.

Art. 6.

Esercitazioni

1. Nell'ambito dell'attività formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attività da affidare alle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attività pratiche e di intervento, da intendersi come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione di idoneità per lo svolgimento dell'azione di collaborazione e di supporto.

2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che, in relazione alle attività formative svolte sono impiegati in attività di supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano le direttive e le disposizioni di dettaglio impartite dalle Autorità marittime.

3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, le Autorità marittime locali, in accordo con le organizzazioni di volontariato e con le Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni, stabilendo altresì le procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti alle comunicazioni.

4. Le direttive delle Autorità marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per le organizzazioni di volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto è stabilito nel presente articolo.

Art. 7.

Comunicazione dati ed informazioni

1. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attività di competenze esercitate dall'Autorità marittima locale:

a) comunicano alle unità della Guardia costiera impegnate in attività operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacità di intervento dei diversi assetti predisposti;

b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le comunicazioni con l'organo di collegamento o con altre unità operative in ragione delle esigenze connesse alle situazioni contingenti.
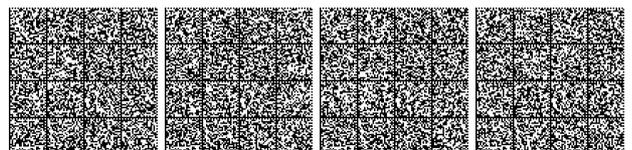
2. Lo svolgimento di attività di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto puntuale delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima sia per gli aspetti relativi alle modalità esecutive delle attività, sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto.

3. Le organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attività in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad emergenze in atto, anche in settori d'impiego diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l'Autorità marittima. Analoga informazione è resa nei casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti salienti del fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si è verificato; copia del rapporto è consegnato all'Autorità marittima competente che provvede alla relativa trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante per le attività di competenza delle medesime.

Art. 8.

Azioni di supporto

1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa attivazione dell'autorità regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle Autorità marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni d'istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento è esercitata da una qualsiasi unità operativa della Guardia costiera nell'ambito dei servizi dalla stessa esercitati.

2. L'azione di coordinamento, vigilanza e controllo consiste nell'impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d'intervento preordinati e nell'impartire direttive per lo svolgimento delle singole attività di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l'autorità regionale.

3. Le attività di coordinamento e di direzione possono riguardare le attività nei settori della salvaguardia della vita umana in mare ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni, attività di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorità competenti, in ragione delle previsioni dei piani d'intervento.

Art. 9.

Obblighi delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato assicurano il pieno rispetto dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinché i volontari aderenti osservino le disposizioni impartite dalle Autorità competenti relativamente alle attività di coordinamento, vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani d'intervento, sia con riguardo alle disposizioni impartite connesse ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati dall'Autorità marittima.

2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite dalle Autorità competenti, in relazione all'attività svolta, è valutata ai fini della sospensione o della revoca del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, del presente provvedimento nonché, nei casi di maggiore gravità, ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. l, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di cancellazione dall'elenco delle organizzazioni di volontariato, nonché delle relative discipline regionali.

Art. 10.

Verifica delle attività

1. Le organizzazioni di volontariato vigilano affinché i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorità marittime, nelle aree di impiego di cui all'art. 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalità stabilite, uniformandosi all'azione di coordinamento dell'Autorità preposta.

2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, destinati a svolgere attività di supporto in relazione alle previsioni dei piani d'intervento e alle direttive dell'Autorità preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalità e tempi stabiliti. Al riguardo l'organizzazione di appartenenza garantisce l'esatto adempimento degli impegni, prevedendo la possibilità di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare a svolgere la propria attività.

3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell'esercizio delle azioni di collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalità e uguali requisiti e caratteristiche d'impiego del personale sostituito.

4. Per le finalità di cui alla presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla legge n. 388/2000.

Art. 11.

Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento

1. La presente direttiva trova applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di autonomia.

Roma, 19 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A06823
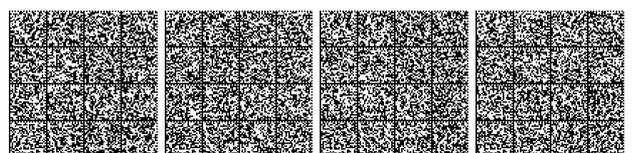
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 maggio 2010.

Modifiche al decreto 11 marzo 2010 recante modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2010 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2010, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione stessa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2010, che proroga al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010;

Considerato che da tale proroga del bilancio di previsione consegue anche l'esigenza di differire i termini per la presentazione della certificazione;

Decreta:

1. Al comma 1, art. 1 del predetto decreto 11 marzo 2010, le date del 12 luglio 2010 e del 30 agosto 2010 previste per la trasmissione della certificazione da parte degli locali sono differite, rispettivamente, al 26 luglio 2010 e al 13 settembre 2010.

2. Al comma 2, art. 2, la data del 30 agosto 2010 relativa al caricamento dei dati nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale è differita al 13 settembre 2010.

3. Al comma 3, art. 3, la data del 30 agosto 2010, prevista per la trasmissione della certificazione tramite posta elettronica certificata, è differita al 13 settembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2010

Il direttore centrale: VERDE

10A06898

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2010.

Integrazione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 8/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la nota n. 3382 dell'8 maggio 2009 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, a seguito degli aggiornamenti del piano finanziario del programma annuale 2008, richiede una
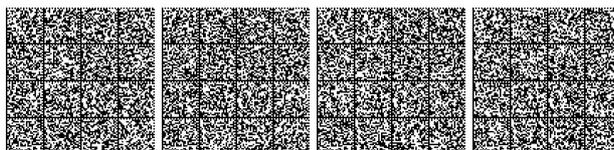
integrazione della quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, di 227.506,42 euro;

Considerato che con nota JLS-B4/EP (2009) D6361 del 24 aprile 2009 la Commissione europea ha comunicato che gli aggiornamenti proposti non richiedono una modifica della decisione C(2008) 7727 del 5 dicembre 2008 di approvazione del programma annuale 2008;

Considerato che con proprio decreto n. 24/2009 del 22 aprile 2009 è stato disposto il cofinanziamento nazionale a carico del citato Fondo di rotazione per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati, pari a 2.636.671,29 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati 2008/2013 la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è integrata di euro 227.506,42.

2. L'assegnazione a carico del predetto Fondo di rotazione, per il programma annuale 2008, già fissata in 2.636.671,29 euro dal citato decreto direttoriale n. 24/2009 è, pertanto pari complessivamente ad euro 2.864.177,71.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo secondo la normativa vigente, in base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

4. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 146

10A06821

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo «Interact 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2010. (Decreto n. 13/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2009, n. 174;

Vista la decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008)4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)3093 del 20 giugno 2008, che modifica la decisione C(2007)5833 con la quale è stato adottato il programma operativo «Interact 2007-2013» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «Cooperazione territoriale europea»;

Viste le note prot. n. 17184 del 6 agosto 2008 e prot. n. 21430 del 16 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi piani finanziari allegati, con le quali si richiama che per il programma «Interact 2007-2013» non è prevista preallocazione di risorse comunitarie e che la parte italiana del programma prevede una quota nazionale pubblica di 631.669 euro, comprese le risorse per l'assistenza tecnica, cui corrisponde un importo indicativo del FESR di euro 3.579.458;

Considerato che, in base a quanto rappresentato dal predetto Ministero, il Comitato di sorveglianza del programma ha deciso che il contributo nazionale pubblico a carico degli Stati partecipanti deve essere versato in sette rate annuali a partire dal 2007, in favore dell'Autorità di gestione del programma;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale per l'annualità 2010, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2010 del programma operativo «Interact 2007-2013», di cui in premessa, è pari ad euro 90.238.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministero dello sviluppo economico affettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il Ministero dello sviluppo economico invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 140

10A06822

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto del 17 marzo 2006, n. 6, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Isernia;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del comitato in scadenza il 27 aprile 2010;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 20 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;Visto in particolare l'art. 44 legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS;Viste le circolari del Ministero del lavoro n. 31/89 e 33/89, con le quali sono state fornite istruzioni in merito alla ricostituzione del predetto Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il Comitato deve essere costituito da:

n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

il dirigente della locale Ragioneria territoriale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'INPS;

Considerato che ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 per la ripartizione dei membri appartenenti ai lavoratori dipendenti, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi si deve tenere conto dell'importanza e del grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, della consistenza numerica e dell'indice annuo di occupazione della forza lavoro e del grado di rappresentatività nel consiglio di amministrazione dell'istituto;

Esaminati i dati forniti a tal fine dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Isernia, dall'INPS di Isernia nonché quelli acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che ai sensi dell'art. 35, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i membri dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

Considerato che, per la determinazione del grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;

ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi ed aziendali di lavoro;

consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano maggiormente rappresentative:

1) per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Unione nazionale sindacati autonomi (UNSA-CONFSAL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA) - rappresentanza prevista dall'art. 44, legge n. 88/1989;

2) per i datori lavoro:

Associazione industriali del Molise;

Confcommercio;

Associazione della piccola e media industria aderente alla CONFAPI;

3) per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.)

Federazione provinciale coltivatori diretti aderenti alla Coldiretti;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche Confesercenti;

Sentitele organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Isernia il Comitato provinciale di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti n. 11:

BRUNETTI Lillina,	nt. 06/08/1970	C.G.I.L
PALANGE Giuseppina	nt. 25/08/1969	C.G.I.L.
D'AGUANNO Giovanni	nt. 20/03/1964	C.G.I.L.
IALLONARDI Cesare	nt. 22/04/1968	C.I.S.L.
DI TROCCHIO Francesco	nt. 16/11/1972	C.I.S.L.
STAFFIERI Enrico	nt. 15/03/1961	U.I.L.
PERNA Giovanni	nt. 07/01/1951	U.I.L.
IZZI Domenico	nt. 12/10/1955	UNSA-CONFSAL
ANTONELLI Lidia Lucia	nt. 07/10/1961	CISAL
VISCOSI Teresa	nt. 08/06/1973	UGL

In rappresentanza dei Dirigenti d'azienda:

CANE' Ermanno nt. 13/01/1936

In rappresentanza dei datori di lavoro:

IACOBUCCI Massimo	nt. 04/08/1961	A.I.M.
FREDA Michelino	nt. 03/11/1950	CONFCOMMERCIO
GENTILE Domenico	nt. 01/09/1935	CONFAPI.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

MARRONE Alfredo	nt. 14/04/1941	C.N.A.
MONACO Giovanni	nt. 11/06/1953	CC.DD.
D'AGOSTINO Graziano	nt. 18/12/1963	CONFESERCENTI

Membri di diritto:

Dirigente della DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA
Dirigente della RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ISERNIA
Dirigente della SEDE PROVINCIALE INPS

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da detta pubblicazione.

Isernia, 15 aprile 2010

Il dirigente: FEOLA

10A06932

DECRETO 18 maggio 2010.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge n. 88/89 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la Circolare del Ministero del lavoro n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Viste le note ministeriali n. 16822 del 26 giugno 1990 e n. 67313 del 9 maggio 1996;

Visto il decreto n. 11/2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Lecco - con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Vista la nota della UIL di Lecco assunta al prot. n. 4290 del 13 aprile 2010 con la quale si informava questa Direzione provinciale del lavoro relativamente alle dimissioni del sig. Stefano Virgilio dall'organizzazione UIL e la conseguente decadenza del medesimo dal Comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste altresì le dimissioni rassegnate dal Comitato provinciale I.N.P.S. rispettivamente dal sig. Mario Lino Appiani (datata 13 maggio 2010, assunta al prot. n. 5883 del 17 maggio 2010 e conservata agli atti) e dal sig. Giovanni Felice Sozzi (datata 13 maggio 2010, assunta al prot. n. 5884 del 17 maggio 2010 e conservata agli atti);

Vista inoltre la comunicazione congiunta CGIL CISL UIL (datata 14 maggio 2010, assunta al prot. n. 5885 del 17 maggio 2010 e conservata agli atti) con cui si segnalano i nominativi dei rappresentanti designati in sostituzione dei dimissionari sopracitati;

Decreta:

Il sig. Farina Pierangelo (CISL) è nominato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel Comitato provinciale INPS di Lecco in sostituzione del sig. Appiani Mario Lino.

La sig.ra Rotasperti Maria Luigia (UIL) è nominata in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel Comitato provinciale INPS di Lecco in sostituzione del sig. Sozzi Giovanni Felice.

Il sig. Cusumano Vittorio (UIL) è nominato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco in sostituzione del sig. Virgilio Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Lecco, 18 maggio 2010

Il direttore provinciale: ZANETTI

10A06701

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 maggio 2010.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Mariella Burani Fashion Group, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 7 maggio 2010 con il quale il tribunale di Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Mariella Burani Fashion Group con sede in Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 00145630356;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari, tenuto conto della complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Mariella Burani Fashion Group con sede in Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 00145630356 sono nominati commissari i sigg.ri:

avv. Giampiero Martini, nato a Bologna, il 10 luglio 1955;

dott. Francesco Ruscigno, nato ad Aversa (Caserta), il 21 settembre 1959;

dott.ssa Rossella Strippoli, nata a Foggia, il 29 settembre 1964.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Reggio Emilia;

alla Camera di commercio di Reggio Emilia;

alla regione Emilia Romagna;

al comune di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2010

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

10A06573

DECRETO 20 maggio 2010.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Il Cisto S.r.l. in liquidazione», in Milano, e nomina degli organi della procedura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «ITALFIN - Italiana fiduciaria investimenti S.p.A.», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01308450152, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per effetto della intervenuta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria per accertamento di gravi irregolarità comminata con decreto ministeriale 19 giugno 1989;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, modificato in data 11 luglio 1989 e 24 maggio 1999, con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, modificato in data 24 febbraio 1992, 26 giugno 1992, 20 dicembre 1995, 10 luglio 1996 e 28 settembre 1998, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria predetta, nonché delle altre società ad essa collegate ex art. 2, decreto-legge n. 233/1986 poste in liquidazione coatta amministrativa per effetto delle rispettive dichiarazioni di insolvenza, composto dai signori:

dott. Santo Levantino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929, esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Maria Antonietta Zeno, nata a Catania il 10 giugno 1951, esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, esperta;

sig. Giannantonio Ardizzone, nato a Bergamo il 13 gennaio 1938, in rappresentanza dei fiducianti;

ing. Paolo Donnini, nato a Livorno l'11 novembre 1921, in rappresentanza dei fiducianti;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale la società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a.», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01016270017, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per effetto della sentenza 13-15 luglio 1989, n. 506/1989, del tribunale di Milano, sezione fallimento, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società medesima;

Vista la propria nota prot. n. 27236 del 13 aprile 2010, con la quale, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato espresso il nulla osta alla dichiarazione di assoggettabilità alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, in caso di accertamento dello stato di insolvenza, dal momento che la società «Il Cisto S.r.l. in liquidazione» e con sede in Milano, risulta essere controllata direttamente dalla società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a. in l.c.a.» a sua volta controllata dalla società «ITALFIN - Italiana fiduciaria investimenti S.p.A. in l.c.a.»;

Vista la sentenza del tribunale di Milano n. 276/2010 emessa il 15 aprile 2010 e depositata il 19 aprile 2010, con la quale la società «Il Cisto S.r.l. in liquidazione», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01237270069, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Il Cisto S.r.l. in liquidazione», alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo commissario liquidatore e lo stesso comitato di sorveglianza già nominati per le società «ITALFIN - Italiana fiduciaria investimenti S.p.A.» e «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.P.Im. S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Il Cisto S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01237270069, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di «Il Cisto S.r.l. in liquidazione», è preposto in qualità

di commissario liquidatore l'avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937.

Art. 3.

Nomina del comitato di sorveglianza

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di «Il Cisto S.r.l. in liquidazione», è preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Santo Levantino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929, esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Maria Antonietta Zeno, nata a Catania il 10 giugno 1951, esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, esperta;

sig. Giannantonio Ardizzone, nato a Bergamo il 13 gennaio 1938, in rappresentanza dei fiducianti;

ing. Paolo Donnini, nato a Livorno l'11 novembre 1921, in rappresentanza dei fiducianti.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del tribunale di Milano - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 20 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A06936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Cancellazioni e variazioni della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Considerato che, per la varietà indicata nel dispositivo di cui all'art. 1, è stata richiesta la cancellazione dal registro nazionale delle specie ortive da parte del relativo responsabile della conservazione in purezza e che, a livello generale, la varietà stessa non riveste particolare interesse;

Vista la richiesta dell'interessato, volta ad ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà elencata all' art.2 del presente decreto;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 27 gennaio 2010, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sopra menzionate, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà sotto elencata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	DM di iscrizione	DM ultimo rinnovo
2577	Cavolfiore	Lucrezia	30 marzo 2001	18 febbraio 2010

Art. 2.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice Sian	Specie	DM iscrizione o rinnovo	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
494	Melanzana	18 febbraio 2002	Violetta di New York	ISEA S.r.l.	Uniseeds s.r.l

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06704

DECRETO 14 maggio 2010.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2010, ha preso atto delle richieste di variazione della responsabilità della conservazione in purezza per le varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:
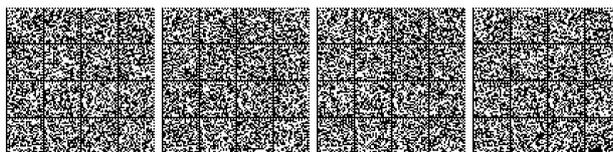
Codice	Specie	Denominazione	DM Iscrizione al Registro o rinnovo	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovi responsabili conservazione in purezza
2699	Trifoglio alessandrino	Axi	17-03-2003	D'Eugenio Sementi s.r.l.	D'Eugenio Sementi s.r.l.; Società Agricola F.lli di D'Eugenio Claudia & C. S.A.S.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio s.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli s.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa s.r.l.;
2217	Trifoglio alessandrino	Tim	20-02-2004	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3930	Trifoglio alessandrino	Ovidio	08-09-2006	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3719	Dactylis glomerata	Rex	22-03-2007	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3721	Festuca pratense	Full	22-03-2007	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2712	Ginestrino	Baco	17-03-2003	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2708	Trifoglio incarnato	Diogene	17-03-2003	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2709	Trifoglio incarnato	Edipo	17-03-2010	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3892	Trifoglio incarnato	Cicero	08-09-2006	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3948	Trifoglio incarnato	Tardivo	08-09-2006	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
4333	Loglio d'Italia	Jolly	22-03-2007	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3720	Loglio d'Italia	Asterix	22-03-2007	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
5387	Loglio D'Italia	DS Ronaldo	11-02-2010	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
5386	Loglio D'Italia	DS Euro	11-02-2010	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
6127	Loglio d'Italia	Millenium	19-06-2000	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
6125	Loglio d'Italia	Obelix	20-11-2004	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2703	Lupinella	Zeus	17-03-2003	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
8392	Lupino	Rubestra	30-01-2004	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
422	Erba medica	Eugenia	25-03-2008	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2696	Erba medica	Alba	20-03-1992	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
410	Erba medica	Beda	17-03-2003	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2211	Erba medica	Susi	20-02-2004	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
6591	Erba medica	Felsy	20-11-2004	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3718	Loglio perenne	Popeye	22-03-2007	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
6137	Pisello da foraggio	Polo	19-06-2000	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
4424	Trifoglio bianco	Ottavia	25-03-2008	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2701	Trifoglio persico	Gorby	17-03-2003	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2218	Trifoglio persico	Vittoria	25-02-1993	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
5388	Trifoglio persico	DS Magic	31-03-1999	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2704	Sulla	Bellante	20-03-1992	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2705	Sulla	S. Omero	20-03-1992	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3921	Veccia comune	Mery	08-09-2006	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
5389	Veccia comune	Claudia	11-02-2010	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3717	Veccia vellutata	Minnie	22-03-2007	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
2702	Trifoglio pratense	Salino	20-03-1992	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
4427	Trifoglio pratense	Giusy	25-03-2008	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
6124	Trifoglio pratense	Turbo	19-06-2000	D'Eugenio Sementi s.r.l.	
3186	Erba medica	Giulia	01-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3936	Erba medica	Premariacco	27-03-2006	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
6131	Erba medica	Paola	29-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
5746	Erba medica	Blue Moon	11-02-2010	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
5796	Trifoglio pratense	Aiace	11-02-2010	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
513	Trifoglio pratense	Perseo	10-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
131	Trifoglio incarnato	Red	17-03-2003	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
2220	Trifoglio incarnato	Santantonio	20-02-2004	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3946	Trifoglio alessandrino	Tigri	07-03-2005	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
5324	Trifoglio alessandrino	Marmilla	11-02-2010	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3890	Trifolium resupinatum	Ciro	07-03-2005	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
5323	Trifolium resupinatum	Celtico	11-02-2010	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3874	Lupinella	Ambra	27-03-2006	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3891	Sulla	Carmen	27-03-2006	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
541	Veccia	Josè	01-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
84	Loglio d'Italia	Devis	20-02-2004	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
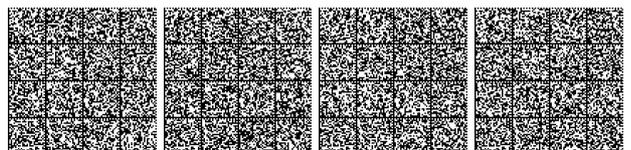
360	Loglio d'Italia	Medoacus	01-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
6133	Loglio d'Italia	Cebios	30-03-2001	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
365	Loglio d'Italia	Nibbio	01-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
85	Loglio d'Italia	Attila	20-02-2004	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3223	Loglio perenne	Igor	09-01-2001	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
341	Festuca arundinacea	Samantha	01-02-2000	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3908	Ginestrino	Fabio	27-03-2006	Gabriele Cozzi	Natura s.r.l.
3161	Agrostis capillaris	Frank	09-01-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A.	Natura s.r.l.
320	Dactylis glomerata	Draga	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
328	Dactylis glomerata	Micol	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
5329	Dactylis glomerata	Robur	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
7067	Erba medica	Cecilia	25-09-2002	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
7068	Erba medica	Celsius	30-03-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
7066	Erba medica	Central	25-09-2002	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3886	Erba medica	Claudia	07-03-2005	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3187	Erba medica	Triade	09-01-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
144	Festuca arundinacea	Arpa	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3905	Festuca arundinacea	Erika	27-03-2006	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
122	Festuca arundinacea	Lara	17-03-2003	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
5326	Festuca arundinacea	Miss Ketty	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3172	Festuca ovina	Scilla	05-10-1991	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3173	Festuca rubra	Iris	09-01-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
390	Phleum pratense	Run	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
391	Phleum pratense	Sauro	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.

7042	Loglio d'Italia	Certo	27-03-2002	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
7192	Loglio d'Italia	Cesco	27-03-2002	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
5327	Loglio d'Italia	Filo	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3907	Loglio d'Italia	Florence	22-03-2007	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
6032	Loglio d'Italia	Lambro	06-03-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
359	Loglio d'Italia	Master	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
5793	Loglio ibrido	Zeno	29-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
5328	Loglio perenne	Excellent	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3224	Loglio perenne	Flor	09-01-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3913	Loglio perenne	Kaiser	07-03-2005	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
83	Loglio perenne	Sun	17-03-2003	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3943	Lupinella	Sofia	22-03-2007	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
652	Orzo	Cannon	09-01-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3551	Orzo	Extra	20-02-2004	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3175	Poa pratensis	Monique	17-03-2003	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
2683	Soia	Aurora	17-03-2003	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
1988	Soia	Miriam	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
7040	Trifoglio alessandrino	Cerro	27-03-2002	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
520	Trifoglio repens	King	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
3182	Trifoglio repens	Oboe	09-01-2001	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
501	Trifoglio ibrido	Levante	01-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.

5325	Trifoglio incarnato	Bolsena	11-02-2010	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
7041	Trifoglio incarnato	Cegalo	27-03-2002	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
5795	Trifoglio pratense	Cerante	17-02-2000	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
9420	Loglio d'Italia	Ceronte	13-04-2006	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
9421	Loglio d'Italia	Cembalo	13-04-2006	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
8305	Festulolium	Festum	13-04-2006	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.
8335	Fienarola dei prati	Jenny	18-02-2004	CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE s.r.l. C.M.G.P.A	Natura s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06702

DECRETO 14 maggio 2010.

Cancellazione di una varietà di specie ortiva iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
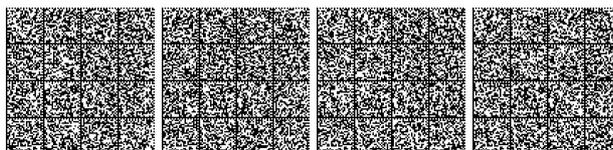
Considerato che, per la varietà indicata nel dispositivo di cui all'articolo unico, è stata richiesta la cancellazione dal registro nazionale delle specie ortive da parte del relativo responsabile della conservazione in purezza e che, a livello generale, la varietà stessa non riveste particolare interesse;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2010, ha preso atto della richiesta di cancellazione della varietà di seguito elencata, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazionei;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà sotto elencata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Varietà	DM di iscrizione o rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
2637	Pomodoro	Ovetto	01/03/2004 - *G.U.* n. 66 del 19/03/2004	Peotec Seeds s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06703

DECRETO 18 maggio 2010.

Designazione dell'Ente nazionale risi, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'Ente nazionale risi ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale risi con sede in Milano, piazza Pio XI, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Ente nazionale risi del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'Ente nazionale risi non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'Ente nazionale risi è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Ente nazionale risi dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riso del Delta del Po», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità
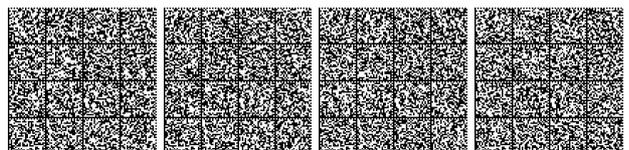
nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Ente nazionale risi o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'Ente nazionale risi è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'Ente nazionale risi comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'Ente nazionale risi immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla regione Veneto e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2010, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A06596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ TELEMATICA «UNIVERSITAS MERCATORUM»

DECRETO RETTORALE 19 maggio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, per l'università e la ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il decreto di istituzione dell'Università telematica «Universitas Mercatorum» da parte del Ministro per l'istruzione, per l'università e la ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2006;

Visto lo statuto della Università telematica «Universitas Mercatorum»;

Visto l'art. 9, punto *s)* del suindicato statuto che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel consiglio di amministrazione, a seguito del parere del senato accademico;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione avvenuta in data 21 dicembre 2009 e il parere favorevole del senato accademico espresso in data 27 gennaio 2010;

Vista la nota prot. 1872 del 18 maggio 2010 con la quale il MIUR comunica che non ha osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifiche dello statuto trasmesse;

Ritenuto che si sia compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si è detto;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università telematica «Universitas Mercatorum»:

il comma 2 dell'art. 4 (Scopi istituzionali), è così riformulato:

Per il perseguimento di questo obiettivo l'Università telematica utilizza le metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning anche in modalità blended, con particolare attenzione alle esigenze degli adulti, dei lavoratori e delle persone diversamente abili. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

Il testo integrale dello statuto dell'Università telematica «Universitas Mercatorum», così come risultante dalle modifiche di cui sopra, è pubblicato sul sito web dell'Università www.unimercatorum.it

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

Il rettore: MARBACH

10A06597
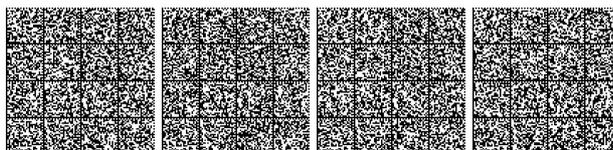
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 14 maggio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Christian Walter Much, Console generale della Repubblica federale di Germania in Napoli.

10A06579

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 maggio 2010

Dollaro USA	1,2497
Yen	112,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,917
Corona danese	7,4426
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87035
Fiorino ungherese	281,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,1530
Nuovo leu romeno	4,1950
Corona svedese	9,8310
Franco svizzero	1,4408
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1430
Kuna croata	7,2705
Rublo russo	39,0459
Lira turca	1,9836
Dollaro australiano	1,5135
Real brasiliano	2,3473
Dollaro canadese	1,3407
Yuan cinese	8,5326
Dollaro di Hong Kong	9,7547
Rupia indonesiana	11578,94
Rupia indiana	58,6670
Won sudcoreano	1513,79
Peso messicano	16,3787
Ringgit malese	4,1503
Dollaro neozelandese	1,8655
Peso filippino	58,111
Dollaro di Singapore	1,7600
Baht tailandese	40,534
Rand sudafricano	9,9204

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06925

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 maggio 2010

Cambi del giorno 24 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2360
Yen	111,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,664
Corona danese	7,4421
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86080
Fiorino ungherese	278,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,1150
Nuovo leu romeno	4,1820
Corona svedese	9,7960
Franco svizzero	1,4339
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0848
Kuna croata	7,2715
Rublo russo	38,4500
Lira turca	1,9488
Dollaro australiano	1,4928
Real brasiliano	2,3026
Dollaro canadese	1,3095

Yuan cinese	8,4400
Dollaro di Hong Kong	9,6421
Rupia indonesiana	11446,75
Rupia indiana	58,0730
Won sudcoreano	1500,79
Peso messicano	16,0745
Ringgit malese	4,1029
Dollaro neozelandese	1,8429
Peso filippino	57,547
Dollaro di Singapore	1,7408
Baht tailandese	40,112
Rand sudafricano	9,7392

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06926

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2010

Cambi del giorno 25 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2223
Yen	109,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,647
Corona danese	7,4404
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85205
Fiorino ungherese	280,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,1642
Nuovo leu romeno	4,1839
Corona svedese	9,8275
Franco svizzero	1,4244
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1270
Kuna croata	7,2733
Rublo russo	38,5050
Lira turca	1,9464
Dollaro australiano	1,5047
Real brasiliano	2,3236
Dollaro canadese	1,3204
Yuan cinese	8,3495
Dollaro di Hong Kong	9,5370
Rupia indonesiana	11428,04
Rupia indiana	58,3200
Won sudcoreano	1529,06
Peso messicano	16,2297
Ringgit malese	4,1124
Dollaro neozelandese	1,8474
Peso filippino	57,591
Dollaro di Singapore	1,7345
Baht tailandese	39,750
Rand sudafricano	9,7373

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06927

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Banacep vet 5 mg compresse rivestite con film per cani».

Estratto provvedimento n. 71 del 3 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario BANACEP VET 5 mg compresse rivestite con film per cani:

1 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103929016;

10 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103929028.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier SA - Barcelones 26 - Plà del Ramassà 26 - 08529 Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - aggiunta della specie di destinazione gatto.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, l'estensione d'uso alla specie gatto.

Le specie di destinazione autorizzate sono ora le seguenti: cani e gatti.

Tale aggiunta comporterà l'adeguamento degli stampati.

Pertanto le indicazioni terapeutiche autorizzate, per la specialità medicinale veterinaria suddetta, sono ora le seguenti:

trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia in cani di peso superiore a 5 kg;

trattamento dell'insufficienza renale cronica dei gatti.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A06705

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rettifica relativa al comunicato recante «Approvazione della delibera n. 11/2002 del 18 aprile 2002, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari ENPAV».

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pagina 51 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2010 è sostituito dal seguente: «Approvazione della delibera n. 1 adottata in data 13 giugno 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari ENPAV».

10A06889

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento di rinnovo dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 535/2010 del 5 febbraio 2010 su ricorso presentato da Vodafone Omnitel N.V., ha ritenuto viziata per difetto di istruttoria l'impugnata delibera n. 67/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999».

Più precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in quanto il mercato rilevante da considerare dovrebbe essere quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile dovrebbe essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.

La Commissione per le infrastrutture e le reti, nella seduta del 6 maggio 2010, valutati gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 535/2010, ha dato mandato agli uffici di avviare, in esecuzione della predetta sentenza, il procedimento di rinnovazione della delibera n. 67/05/CIR, relativamente ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato sopra richiamati.

Tanto premesso, si comunica l'avvio del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999».

Il procedimento è finalizzato a rinnovare l'istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla predetta sentenza. Saranno altresì valutati, nell'ambito del procedimento, gli effetti del rinnovo dell'analisi sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 1999.

La responsabilità del procedimento è assegnata alla dott.ssa Francesca de Gennaro, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla pubblicazione comunicazione sul sito web, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

L'Autorità sottoporrà a consultazione pubblica le risultanze del procedimento così da consentire ai soggetti interessati di far pervenire memorie scritte, documenti e pareri in merito, nonché di richiedere di essere convocati in audizione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione di tale avviso sul sito web dell'Autorità.

Le comunicazioni recanti la dicitura «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - Att.ne dott.ssa Francesca de Gennaro, responsabile del procedimento - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli oppure trasmesse al seguente numero di fax: 081/7507616.

Le comunicazioni dovranno essere anticipate via mail, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: dir.vigilanza@agcom.it

10A06928

Avvio del procedimento di rinnovo dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 281/2010 del 26 gennaio 2010 su ricorso presentato da Vodafone Omnitel N.V., ha ritenuto viziata per difetto di istruttoria l'impugnata delibera n. 23/01/CIR, del 21 novembre 2001, recante «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2010».

Più precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in quanto il mercato rilevante da considerare dovrebbe essere quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile dovrebbe essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.

La Commissione per le infrastrutture e le reti, nella seduta del 6 maggio 2010, valutati gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 281/2010, ha dato mandato agli uffici di avviare, in esecuzione della predetta sentenza, il procedimento di rinnovazione della delibera n. 23/01/CIR, relativamente ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato sopra richiamati.

Tanto premesso, si comunica l'avvio del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000».

Il procedimento è finalizzato a rinnovare l'istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla predetta sentenza. Saranno altresì valutati, nell'ambito del procedimento, gli effetti del rinnovo dell'analisi sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2000.

La responsabilità del procedimento è assegnata alla dott.ssa Francesca de Gennaro, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla pubblicazione comunicazione sul sito web, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

L'Autorità sottoporrà a consultazione pubblica le risultanze del procedimento così da consentire ai soggetti interessati di far pervenire memorie scritte, documenti e pareri in merito, nonché di richiedere di essere convocati in audizione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione di tale avviso sul sito web dell'Autorità.

Le comunicazioni recanti la dicitura «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - Att.ne dott.ssa Francesca de Gennaro, responsabile del procedimento - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli oppure trasmesse al seguente numero di fax: 081/7507616.

Le comunicazioni dovranno essere anticipate via mail, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: dir.vigilanza@agcom.it

10A06929
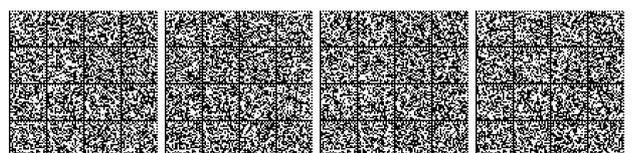
Avvio del procedimento di rinnovo dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 644/2010 del 9 febbraio 2010 su ricorso presentato da Vodafone Omnitel N.V., ha ritenuto viziata per difetto di istruttoria l'impugnata delibera n. 16/04/CIR, del 23 dicembre 2004, recante «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002».

Più precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in quanto il mercato rilevante da considerare dovrebbe essere quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile dovrebbe essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.

La Commissione per le infrastrutture e le reti, nella seduta del 6 maggio 2010, valutati gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 644/2010, ha dato mandato agli uffici di avviare, in esecuzione della predetta sentenza, il procedimento di rinnovazione della delibera n. 16/04/CIR, relativamente ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato sopra richiamati.

Tanto premesso, si comunica l'avvio del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002».

Il procedimento è finalizzato a rinnovare l'istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla predetta sentenza. Saranno altresì valutati, nell'ambito del procedimento, gli effetti del rinnovo dell'analisi sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002.

La responsabilità del procedimento è assegnata alla dott.ssa Francesca de Gennaro, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla pubblicazione comunicazione sul sito web, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

L'Autorità sottoporrà a consultazione pubblica le risultanze del procedimento così da consentire ai soggetti interessati di far pervenire memorie scritte, documenti e pareri in merito, nonché di richiedere di essere convocati in audizione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione di tale avviso sul sito web dell'Autorità.

Le comunicazioni recanti la dicitura «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - Att.ne dott.ssa Francesca de Gennaro, responsabile del procedimento Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli oppure trasmesse al seguente numero di fax: 081 7507 616.

Le comunicazioni dovranno essere anticipate via mail, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: dir.vigilanza@agcom.it

10A06930

Avvio del procedimento di rinnovo dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 243/2010 del 25 gennaio 2010 su ricorso presentato da Vodafone Omnitel NN., ha ritenuto viziata per difetto di istruttoria l'impugnata delibera n. 28/07/CIR, del 28 febbraio 2007, recante «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003».

Più precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in quanto il mercato rilevante da considerare dovrebbe essere quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile dovrebbe essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.

La Commissione per le infrastrutture e le reti, nella seduta del 6 maggio 2010, valutati gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 243/2010, ha dato mandato agli uffici di avviare, in esecuzione della predetta sentenza, il procedimento di rinnovazione della delibera n. 28/07/CIR, relativamente ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato sopra richiamati.

Tanto premesso, si comunica l'avvio del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003».

Il procedimento è finalizzato a rinnovare l'istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla predetta sentenza. Saranno altresì valutati, nell'ambito del procedimento, gli effetti del rinnovo dell'analisi sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2003.

La responsabilità del procedimento è assegnata alla dott.ssa Francesca de Gennaro, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Il presente comunicato è pubblicato sul sito web dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla pubblicazione comunicazione sul sito web, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

L'Autorità sottoporrà a consultazione pubblica le risultanze del procedimento così da consentire ai soggetti interessati di far pervenire memorie scritte, documenti e pareri in merito, nonché di richiedere di essere convocati in audizione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione di tale avviso sul sito web dell'Autorità.

Le comunicazioni recanti la dicitura «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - Att.ne dott.ssa Francesca de Gennaro, responsabile del procedimento Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli oppure trasmesse al seguente numero di fax: 081 7507 616.

Le comunicazioni dovranno essere anticipate via mail, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: dir.vigilanza@agcom.it

10A06931

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2010, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 17 maggio 2010, è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 109 PS già assegnato all'impresa «L.O.A. di Celano Massimo & C. S.a.s.», con sede legale nel comune di Fano (Pesaro-Urbino) 61032 - via Cesare Pavese n. 8, codice fiscale 01189180415.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

10A06580
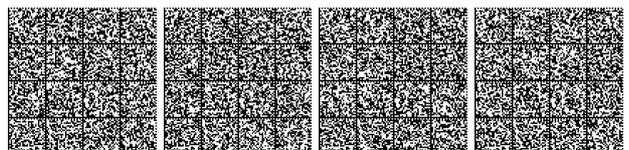
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma, dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. Marchio
Gioielleria Binfà Martino & C. S.n.c.	piazza Nazionale, 7 - 10015 Ivrea (Torino)	179 TO
Fantom Settimo	via Torino, 161 - 10042 Nichelino (Torino)	325 TO
Nahir S.n.c. di Carla Novara & Lara Canale	via Juvarra, 29 - 10122 Torino	557 TO
Laboratorio Fenice Gioielli di Arditore Moira	via N. Fabrizi, 60 - 10143 Torino	596 TO
Venticinque Vincenzo	via Nizza, 227 - 10126 Torino	334 TO
Stemart S.n.c. di Pittatore Stefano e Martignon Marcello	via San Donato, 48/A - 10144 Torino	438 TO
Borgogno Franco	via Tirreno, 139 - 10136 Torino	252 TO
Gioielleria Fasano S.r.l.	via Palestro, 94 - 10015 Ivrea (Torino)	524 TO
Diamante Gioielli di Pirulli Denise	via Moncenisio, 10 - 10050 Sant'Antonino di Susa (Torino)	584 TO
Pontillo Angelo	corso Belgio, 56/B - 10153 Torino	446 TO
Salgado da Silva Adriana	via B. Cellini, 27/C - 10126 Torino	603 TO
Aglaia di Gaeta Davis S.n.c.	via Artisti, 26/A - 10124 Torino	566 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

10A06610

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-127) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00